

1967/07



IL CASO.it

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione II Civile

Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in persona del G.I.

dott. Francesca SAIONI

in funzione di Giudice Unico

REP 001258

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 12344/03, promossa con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2003

MON 02042

da

MI [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Trimboli e Valentina Sala presso il cui studio in Rho, via del Majno n. 10, ha eletto domicilio ..... OPPONENTE

contro

BANCA [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] presso il cui studio in Monza, [redacted], ha eletto domicilio, ..... OPPOSTA

Oggetto della causa: opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del 15/2/07 i procuratori delle parti così precisavano le rispettive

CONCLUSIONI

Tribunale di Monza - Sezione Seconda Civile  
il Giudice Unico Estensore  
dott. Francesca Saioni

TRIBUNALE DI MONZA

Nella causa n. R.G. 12344/03 – G.U. Dr.ssa Saioni

**[REDACTED] S.n.c., [REDACTED]** con l'Avv. Francesco  
Trimboli e l'Avv. Valentina Sala - Opponent-

Contro

**BANCA [REDACTED]** con l'avv. **[REDACTED]**

- Convenuta Opposta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA M.P.

SERVICE S.N.C.

Piaccia all'Onorevole Tribunale ogni contraria istanza ed eccezione respinte, così giudicare:

In Via Preliminare:

- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, N. 3032/2003;
- Ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di proprietà del sig.

**[REDACTED]**

Nel Merito:

- 1) dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento e di conto corrente relativamente alle clausole che prevedono l'applicazione degli interessi trimestrali, per contrarietà all'art. 1283 cc, e conseguentemente rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale, senza capitalizzazione, previsto dall'art. 1284 c.c. a partire dall'inizio dei singoli rapporti di conto corrente, sociali e personali, in essere con la banca; fino alla loro chiusura;
- 2) dichiarare la nullità della Commissione di Massimo Scoperto e delle spese commissioni e remunerazioni non preventivamente concordate;
- 3) Accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca sul rapporto di conto corrente *de quo*, e conseguentemente espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815 cc che corrisponde, secondo quanto indicato dal CTU, a lire 13.708.371 ovvero € 7.079,78;
- 4) Condannare la Banca **[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro

tempore, a riaccreditare tutte le somme ingiustamente addebitate e percepite sui suddetti c/c e sui contratti di finanziamento, per usura e per anatocismo. ed a restituire le somme così come quantificate dal CTU ovvero € 11.230,18, oltre interessi dal dovuto al saldo, ed € 7.079,78 come addebiti usurari, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- 5) condannare la Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio al pagamento delle spese di CTU e CTP, delle spese legali, salvis iuribus e successive occorrendo.

IL CASO.it

INVALE  
CINQUE

INVALE  
CINQUE

## CONCLUSIONI PER LA BANCA OPPOSTA

La difesa della Banca opposta dichiara di non accettare il contraddittorio circa eventuali nuove domande di controparte e precisa le conclusioni come segue:

Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e deduzione respinta; emesse tutte le declaratorie del caso; preso atto della contestazione delle risultanze della C.T.U.; così statuire:

- A) in via principale nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] nonché dai soci sigg. [REDACTED] a e [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 3032/03 emesso dal Giudice di codesto Tribunale il 26.9.2003 per il pagamento in favore della Banca comparcente della somma di Euro 6.397,07 in linea capitale al 31.8.03, oltre interessi e spese come dallo stesso perchè inammissibile stante l'intervenuta transazione tra le parti e, in ogni caso, per l'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione, e, per l'effetto, assolvere l'esponente da ogni avversaria pretesa,

CAUSE CIVILI

TRIBUNALE CIVILE

con conferma integrale dell'opposto decreto e con sentenza munita della clausola della provvisoria esecuzione. **IL CASO.it**

B) Se del caso condannare, sempre con sentenza provvisoriamente esecutiva, gli opposenti a pagare in favore della Banca deducente tutte le somme indicate nel decreto opposto, con gli interessi nello stesso esposti, oltre a spese, diritti ed onorari del decreto, la spesa di registrazione, le successive occorrenze nonché oneri fiscali per I.V.A. e C.P.A.

C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e delle ulteriori spese anche per la C.T.U.;

In via istruttoria:

rinnovarsi la C.T.U. alla stregua delle eccezioni sollevate e per avere la stessa riguardato ambiti non oggetto d'impugnazione.

Si produce copia della fattura n. 11 del 28.4.06 per l'importo di Euro 4.810,51 emessa dal consulente d'ufficio.

Salvis juribus

Monza, 15/2/2007

TRIBUNALE CIVILE

TRIBUNALE CIVILE



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19/11/2003, la [redacted] s.n.c. di [redacted] e [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3032/2003 con il quale il Giudice Unico presso il Tribunale di Monza, su ricorso della Banca [redacted] [redacted], le ordinava il pagamento della somma di euro 6.397,07, in linea capitale al 31 agosto 2003, oltre a interessi legali al tasso prime rate ABI vigente *pro tempore*, pari al 7,125%, dall'1 settembre 2003 al saldo, per scoperto di conto corrente.

Chiedeva preliminarmente l'opponente la sospensione della provvisoria esecutività del decreto. Nel merito, instava affinché venisse dichiarata la nullità parziale dei contratti di finanziamento e di conto corrente in ordine alle clausole che prevedono l'applicazione di interessi trimestrali e della commissione di massimo scoperto. Domandavano, altresì, accertarsi l'usurarietà degli interessi applicati con espunzione ex art. 1815 c.c. di quanto così addebitato e accredito di quanto spettante in restituzione.

Costituitasi in giudizio, la Banca [redacted] chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con ordinanza riservata del 24 marzo 2004, veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto.

Concessi i termini per memorie ex art. 184 c.p.c., il G.I. originariamente assegnatario del procedimento veniva trasferito e sostituito dall'odierno decidente.

Con ordinanza riservata del 7 dicembre 2004, il G.I. respinte le richieste di prove



orali, in quanto irrilevanti, evidenziava che *“l'unico incombente astrattamente utile alla definizione della controversia”* dovesse essere individuato in *“CTU contabile sul contro corrente n. 1111 con ricalcolo, a norma di legge, degli interessi praticati sulle somme a debito e credito per il periodo oggetto di causa”*. A fronte di ciò, peraltro, veniva pure sottolineata – a fronte dell'entità del decreto e considerato il costo potenziale della perizia – *“l'opportunità, per motivi di economia processuale, di interpellare le parti in ordine alla possibilità di concordare tra loro un importo a saldo e stralcio di ogni pretesa”*. **IL CASO.it**

A seguito di comparizione delle parti, il tentativo di accordo falliva e si procedeva all'espletamento di CTU contabile.

All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori incombenzi, venivano precisate le conclusioni e concessi i termini per le ultime difese scritte ex art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Previo rilievo del tardivo deposito di entrambi gli scritti difensivi finali da parte dell'opponente, l'esito della controversia è correlato alle risultanze della CTU espletata in corso di causa.

Si rammenta, in breve, che l'opponente ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:

- 1) dichiararsi la nullità parziale dei contratti di finanziamento e di conto corrente relativamente alle clausole che prevede l'applicazione degli interessi trimestrali per contrarietà all'art. 1283 c.c., con rideterminazione degli interessi in ragione del saggio legale, senza capitalizzazione, a partire dall'inizio dei singoli rapporti in essere con la banca e sino alla loro



chiusura;

- 2) dichiarare la nullità della Commissione di Massimo Scoperto e delle spese commissioni e remunerazioni preventivamente non concordate;
- 3) accertare l'usurarietà degli interessi applicati alla Banca al rapporto di conto corrente in oggetto con espunzione integrale degli addebiti usurari ex art. 1815 c.c.,
- 4) condannare la Banca a riaccreditare tutte le somme ingiustamente percepite ed addebitate all'opponente.

Ciò posto, con riferimento al **primo punto**, si evidenzia che è noto l'accesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto, infine, la Corte di Cassazione a pronunciarsi a sezioni unite in materia di anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente bancario (rif. n. 21095/04), statuendo condivisibilmente – anche sull'onda di precedenti conformi (quali, ad es., n. 2374/1999 e 3096/1999) - la nullità di simili clausole; ciò fondamentalmente sul presupposto che l'art. 1283 c.c. limita l'anatocismo ad ipotesi particolari, facendo salvi gli usi contrari, e che gli usi bancari favorevoli ad una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico dei correntisti, in deroga alla disciplina generale in materia, devono essere intesi quali usi negoziali, anziché normativi riferendosi a questi ultimi solo l'art. 1283 c.c.

A tale valutazione di nullità deve quindi pervenirsi anche nel caso concreto.

Per quanto attiene invece, alla **Commissione di Massimo Scoperto**, l'opponente lamenta di averne subito l'addebito in assenza di esplicita pattuizione e in misura indeterminata.





Ciò posto, pur nella nota difficoltà definitoria, la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) viene, per lo più, intesa come la remunerazione dovuta alla banca quale corrispettivo del maggior rischio che l'istituto di credito si accolla nel momento in cui presta denaro; la causa giustificatrice della CMS starebbe quindi proprio nel fatto che le punte di utilizzo, sulle quali la commissione è calcolata, rappresentano anche le punte di rischio per la banca.

**IL CASO.it**

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, ne deriva che, in accoglimento della domanda, sul punto, avanzata dagli attori, gli interessi addebitati nei trimestri in cui è stato riscontrato lo sfondamento della soglia dei tassi usurari vanno scomputati e restituiti dalla convenuta.

La CMS, infatti, viene di volta in volta determinata in termini percentuali facendo riferimento alle somme effettivamente utilizzate dal cliente correntista nell'ambito del fido a lui concesso, ovvero secondo una modalità di determinazione del tutto coincidente con quella propria degli interessi; a ciò si aggiunga come la ratio giustificatrice di tale voce, rappresentata dalla remunerazione della banca per il rischio corso nel momento in cui il cliente correntista si avvale di denaro messogli a la commissione di massimo scoperto, pare destinata a compensare la banca dall'onere di dover essere sempre in grado di fare fronte all'eventualità che il cliente aumenti il proprio scoperto di conto corrente, cioè di dover tenere adeguate riserve liquide commisurare ai margini di credito non ancora utilizzato dalla clientela. Il calcolo degli interessi e della commissione di massimo scoperto viene effettuato in occasione della



liquidazione periodica del conto. Alla fine di ogni periodo, solitamente trimestrale, il compenso globale dovuto dal cliente viene, dunque, capitalizzato e va ad aumentare il suo debito nel periodo successivo. Allo stesso tempo sono addebitate sul conto le spese postali, le spese di estratto conto e le altre spese connesse con le operazioni di varia natura eseguite nel corso del periodo. È pertanto evidente che il costo effettivo del credito in conto corrente si compone di diversi elementi e risulta, in pratica, notevolmente più elevato del tasso di interesse ad esso applicato.

La descritta applicazione non risulta, peraltro, uniforme e univoca, registrandosi, nella pratica bancaria, un'estrema varietà di configurazioni, tutti ugualmente accomunate dalla indeterminatezza del contenuto e dalla conseguente impossibilità, per il cliente, di un calcolo attendibile – *ex ante* o *ex post* – ma fermo il fatto che essa costituisce una ulteriore voce di addebito che confluisce su conto e si moltiplica per effetto dell'anatocismo trimestrale.

Anche il tal caso, la previsione contrattuale va ritenuta nulla per mancanza di causa, con diritto della MP Service alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Invero, la banca risulta già remunerata – per aver messo a disposizione una somma di denaro – dagli interessi corrispettivi, da calcolare nella misura convenuta o, in mancanza (come nel caso concreto) al tasso legale, in proporzione alla somma effettivamente utilizzata e per il periodo di impiego concreto.

Ora, secondo la CTU *“sulla base delle elaborazioni svolte, stornati gli addebiti/accrediti periodici degli interessi passivi e attivi, la commissione di massimo scoperto, rideterminati gli interessi sulla gestione effetti al saggio*



legale e conteggiati gli interessi di conto corrente al tasso legale (senza capitalizzazione alcuna), il nuovo saldo del conto corrente n. 1111 della MP Service presso la Banca Popolare di Milano al 21.11.2002 (e mantenuto tale sino alla data di chiusura del rapporto con il passaggio a sofferenza della partita), risulta pari a Euro 11.230,18".

**IL CASO.it**

Tali risultanze vengono fatte proprie dall'odierno decidente, dovendosi condividere i metodi di indagine utilizzati dal perito d'ufficio che ha esposto le sue conclusioni in modo razionale ed esauriente.

Quindi, il suddetto importo, indebitamente percepito dalla Banca, dovrà essere restituito alla MP Service.

L'incombente tecnico ha consentito altresì di accertare che la medesima Banca ha applicato interessi a tasso usurario, con superamento livello soglia nei trimestri indicati (rif. pagg. 26 e 27 dell'elaborato). Sommando gli importi addebitati in ciascuno di detti trimestri, si determinano complessivi di euro 4.876,10 (lire 9.635.220) pacificamente non dovuti dall'opponente. Sul punto, non può essere condivisa la tesi difensiva finalizzata ad escludere la ripetibilità degli interessi anatocistici, in quanto il loro versamento da parte del correntista avrebbe dato luogo ad un adempimento di **obbligazione naturale** ex art. 2034 c.c., al pari del pagamento di interessi in misura ultralegale.

Tuttavia, perchè si abbia obbligazione naturale è necessario che il debitore abbia adempiuto spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali.

Ora, se può configurarsi un dovere morale il corrispondere interessi ultralegali nel caso in cui le parti li abbiano convenuti senza osservare la forma scritta, non pare altrettanto possibile nei casi in cui la previsione di tali interessi, in forma



anatocistica, non sia stata oggetto di una trattativa fra le parti poste in posizione di pari forza contrattuale, ma sia stata, appunto, la conseguenza di quanto sostanzialmente imposto dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di contratto che il correntista, nella normalità dei casi, accetta, senza alcuna possibilità di contrattazione.

Parimenti è intuitivo come non possa essere invocato un dovere sociale a fondamento dell'avvenuto pagamento degli interessi anatocistici.

Per tutte le ragioni anzidette, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi (dovendosi, invece, applicare la periodicità annuale ed il saggio legale) con diritto dell'opponente alla ripetizione degli importi illegittimamente addebitati. In particolare, la Banca ████████ va condannata al pagamento dell'importo dell'importo di euro 11.230,18 a titolo di credito di conto corrente in favore di MP Service e di ulteriori euro 4.876,10 a titolo di ripetizione di interessi usurari indebitamente corrisposti dalla medesima opponente, il tutto con interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.

Si prende atto - a fronte di domanda di integrazione della perizia palesemente tardiva - della rinuncia dell'opponente alla domanda inerente il contratto di finanziamento mensile con riserva di azione in separata sede, ove ammissibile (rif. pag. 4 replica ex art. 190 c.p.c.). Va, invece, respinta la domanda di "cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di proprietà del sig. Stefano Piva" per assoluta genericità e indeterminatezza della pretesa.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.



p.q.m.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da [REDACTED] s.n.c. nei confronti di Banca [REDACTED]

[REDACTED] così provvede:

IL CASO.it

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) dichiara la nullità dei contratti di conto corrente in essere tra le parti nella parte in cui prevedono la determinazione del saggio di interesse debitorio in misura ultralegale attraverso il rinvio alle condizioni praticate usualmente dagli istituti bancari su piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto;
- 3) condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di euro 11.230,18 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- 4) condanna la Banca [REDACTED] a restituire a [REDACTED] l'importo di euro 4.876,10 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale saldo effettivo;
- 5) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
- 6) condanna la Banca [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite liquidate in complessivi 3.000,00 euro di cui 350,00 euro per esborsi, 650,00 euro per diritti, 2.000,00 euro per onorari oltre ad IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della Banca [REDACTED] gli oneri di CTU.

MONZA, 5 giugno 2007

Il giudice unico  
dott. Francesca Saioni

IL CANCELLIERE C1  
Margherita CRIPPA

TRIBUNALE MONZA
Depositato oggi
11 GIU 2007
IL CANCELLIERE

Tribunale di Monza - Sezione Seconda Civile  
il Giudice Unico Estensore  
dott. Francesca Saioni